



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4- 16149 Genova
 Telefono: 010995151 – Fax 010876687
 Pronto A.I.A. 3355776689
 pec: lnd.crliguria@pec.it
 e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it
 e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 63 del 03/05/2021

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Tribunale Federale Territoriale

Procedimento disciplinare n. 153 pf 2020/2021 avente ad oggetto: “Raduno al quale hanno partecipato calciatori tesserati per la soc. FOLLO CACLIO, organizzato, senza alcuna autorizzazione, il giorno 6 giugno 2020 presso la Soc. CLUB LEVANTE CALCIO 2017 dal tecnico BARBIERI Nikolaus – allenatore di base cod. 129402, società presso la quale lo stesso BARBIERI avrebbe allenato la prossima stagione sportiva 2020-21 ma tesserato per la stag. sportiva 2019-20 per la Soc. FOLLO CALCIO. A tale raduno avrebbero assistito anche dirigenti della stessa Soc. CLUB LEVANTE CALCIO 2017 nonché il tecnico Sig. FARNOCCHIA Franco – allenatore di base cod. 47441 – non tesserato per alcuna società – ma facente funzione di DS per la Soc. CLUB LEVANTE CALCIO 2017”.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Matteo SAVIO Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri a latere), all’udienza del 21 aprile 2021 ha pronunciato la seguente sentenza (motivazione):

Il Signor TORRINI e la società CLUB LEVANTE 2017 sono stati deferiti dinnanzi a Questo Tribunale nell’ambito di un procedimento disciplinare originato da un esposto presentato dalla società FOLLO CALCIO 2012 nel quale si deduceva che tre soggetti, al termine della stagione 2019/2020, avevano svolto attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento dalla società ASD FOLLO CALCIO 2012 di calciatori appartenenti alla categoria giovanissimi 2006 alla società ASD CLUB LEVANTE 2017.

In particolare, in data 6 giugno 2020, sarebbe stata tenuta una riunione alla presenza del Signor Nikolaus BARBIERI, all’epoca allenatore della società FOLLO CALCIO 2012, del Signor Andrea TORRINI, all’epoca dirigente del FOLLO CALCIO 2012 e di un terzo soggetto che, in ottica accusatoria, sarebbe stato il Signor Franco FARNOCCHIA, all’epoca allenatore della società CLUB LEVANTE 2017.

Secondo la Procura Federale, nell’ambito di questa riunione i tre soggetti sopraccitati avrebbero espletato attività di proselitismo nei confronti di alcuni calciatori tesserati per la società FOLLO CALCIO 2012 al fine di determinarli a trasferirsi, per la stagione sportiva successiva, presso la società CLUB LEVANTE 2017; trasferimenti che, in effetti, si concretizzavano nella stagione sportiva 2020/2021.

In merito a tale accadimento, sono stati escussi alcuni testi oculari – calciatori tesserati per la società FOLLO CALCIO 2012 nella stagione sportiva 2019/2020 – i quali, in modo sostanzialmente concorde, hanno riferito di aver partecipato, al termine della predetta stagione sportiva, ad una riunione presso il Centro denominato Padre Dionisio della Spezia, alla quale erano presenti il Signor Barbieri, il Signor Torrini ed un non meglio identificato “dirigente” della società CLUB LEVANTE 2017.

Nell'ambito di tale riunione, i predetti tesserati venivano invitati, da parte dei Signori Barbieri e Torrini, ad entrare a far parte della società CLUB LEVANTE 2017, la quale avrebbe costituito una squadra *ad hoc* per la relativa categoria di appartenenza.

In merito al ruolo del presunto dirigente della società CLUB LEVANTE 2017 non sono stati riferiti particolari, se non che avesse assistito alla riunione, unitamente ad altre persone tra cui diversi calciatori e genitori.

Peraltro, l'unico teste a menzionare la presenza di un soggetto, precisamente identificato, riconducibile alla società CLUB LEVANTE 2017 è il Signor ALBERTINI, all'epoca dirigente della società FOLLO CALCIO 2012, il quale ha dichiarato che la presenza alla riunione del Signor FARNOCCHIA gli era stata riferita da due genitori di calciatori all'epoca tesserati per la società FOLLO CALCIO 2012.

E' opinione di Questo Tribunale che una riunione, nei termini delineati dalla Procura Federale, fosse effettivamente occorsa e che alla stessa avessero partecipato sia il Signor BARBIERI – giudicato separatamente dal Comitato del Settore Tecnico – sia il Signor Torrini.

In relazione alla posizione di quest'ultimo, non v'è, inoltre, alcun dubbio che tale condotta integri la violazione in contestazione, e segnatamente dell'art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (*inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva*) per aver svolto nel mese di giugno 2020, allorché era tesserato quale dirigente per la società ASD FOLLO CALCIO 2012 attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento dalla società ASD FOLLO CALCIO 2012 di calciatori appartenenti alla categoria giovanissimi 2006 alla società ASD CLUB LEVANTE 2017 (trasferimento dei calciatori effettivamente concretizzato nell'attuale stagione sportiva 2020/2021) società presso la quale, peraltro, lo stesso è attualmente tesserato quale dirigente nella stagione sportiva 2020/2021.

Nei confronti del Signor Torrini, pertanto, dovrà essere inflitta la sanzione dell'inibizione per mesi tre richiesta dalla Procura Federale.

Diverso è il discorso per ciò che concerne la contestata responsabilità della società CLUB LEVANTE 2017.

Come si è detto, l'unico teste a menzionare la presenza di un tesserato della società levante nell'ambito della precitata riunione è un testimone *de relato*, il quale ha riferito quanto appreso dai genitori di due calciatori all'epoca tesserati per la società FOLLO CALCIO 2012.

Il Signor FARNOCCHIA, peraltro, è stato giudicato in relazione a tale addebito dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, che lo ha prosciolto dall'accusa di proselitismo, in quanto il presunto coinvolgimento del sullodato “risulta unicamente dall'audizione del Sig Albertini (dirigente del club denunciante Follo Calcio) il quale tuttavia riferisce circostanze delle quali non ha avuto conoscenza diretta bensì *de relato*, mentre nelle altre audizioni non si fa riferimento al nominativo del sig Farnocchia; ma, al più, alla presenza di un dirigente della società Levante Calcio non conosciuto dai soggetti auditi e dunque non univocamente identificabile nella persona del predetto Farnocchia” (C.U. Settore Tecnico n. 302 del 9 aprile 2021).

Questo Tribunale non può che condividere tale determinazione, non constando, in effetti, la prova che il Signor Farnocchia avesse presenziato a detta riunione.

Sul punto, Questo Tribunale ritiene più precisamente non vi sia *tout court* la prova che alla riunione del 6 giugno 2020 fosse presente un soggetto tesserato, a qualsivoglia titolo, per la società CLUB LEVANTE 2017, atteso che è stata menzionata genericamente la presenza di un "dirigente" senza che vi sia stata, in proposito, alcuna forma di identificazione.

In tale situazione, non si ritiene sia sufficientemente provato un coinvolgimento, né a titolo di responsabilità diretta né a titolo di responsabilità oggettiva, della predetta società, poiché non essendo stato individuato il soggetto *de quo*, non può affermarsi che lo stesso fosse effettivamente un tesserato, un rappresentante ovvero una persona che svolgesse attività ai sensi dell'art. 2 co. 2 C.G.S..

Non essendovi la prova in merito all'identità di tale individuo, infatti, deve necessariamente ritenersi non via sia prova della sua riconducibilità alla società CLUB LEVANTE 2017, anche in considerazione dell'assenza di qualsivoglia particolare in merito al ruolo che lo stesso avrebbe avuto nello svolgimento della riunione.

Tale soggetto, inoltre, avrebbe potuto essere percepito quale dirigente da parte di alcuni dei partecipanti alla riunione, senza peraltro essere tesserato per la società Club Levante 2017 e senza avere, in seno alla medesima, alcun incarico, anche informale, di collaborazione e/o rappresentanza con la conseguente impossibilità di addebitare alcunché nei confronti del menzionato sodalizio.

La società CLUB LEVANTE 2017, pertanto, deve essere prosciolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria

DICHIARA

il Signor Andrea TORRINI, responsabile per la violazione di cui all'art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e lo condanna, per l'effetto, alla sanzione dell'inibizione per mesi tre.

PROSCIOGLIE

la società CLUB LEVANTE 2017 per non aver commesso il fatto.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

Procedimento disciplinare n. 280 pfi 20-21 avente ad oggetto: "Posizione irregolare del calciatore Shahaj Martin che ha preso parte alla gara Olimpica 1971 – Pra' F.C. del 12.9.2020, valevole per Coppa Regionale di Prima Categoria, tra le fila della società Olimpica 1971 pur non essendo all'epoca dei fatti tesserato per la predetta società. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 23/10/2020 al n. 280 pfi 20-21."

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Matteo SAVIO Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri a latere), all'udienza del 21 aprile 2021 ha pronunciato la seguente sentenza (dispositivo):

Il Sig. Martin SHAHAJ, all'epoca dei fatti calciatore extra-comunitario in attesa di tesseramento in Italia (successivo al primo) in favore della società G.S.D. OLIMPIC 1971, comunque rientrando fra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del C.G.S. è stato deferito per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui

all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 40 *quater* delle N.O.I.F., per aver partecipato in posizione irregolare alla gara Olympic 1971-Prà F.C. valevole per la Coppa regionale Prima Categoria organizzata dal Comitato Regionale Liguria disputata a Genova Voltri il 12/09/2020, poiché a questa data il tesseramento richiesto con la lista di trasferimento definitivo dalla A.S.D. SAN QUIRICO BURLANDO 1959 alla G.S.D. OLIMPIC 1971 n. DL9806490 s.s. 2020/2021 non aveva acquisito validità non essendo ancora intervenuta la comunicazione del competente Comitato prescritta dalla citata norma delle N.O.I.F..

Il Signor Diego FAZIO è stato deferito in qualità di dirigente accompagnatore della società OLIMPIC 1971 in occasione della gara disputata contro il PRA' in data 13 settembre 2020.

Il Signor Daniele CAMINO, in ultimo, è stato deferito in qualità di Presidente della società OLIMPIC 1971 nella stagione sportiva 2019/2020.

La violazione in commento è, per così dire, cartolare emergendone la prova da una semplice lettura degli atti di causa.

E' pacifico, infatti, che il Signor Shahaj avesse partecipato, per la società OLIMPIC 1971, alla gara del 12 settembre 2020 contro il PRA' F.C., come consta dal relativo referto di gara, e che lo stesso non risultasse ancora regolarmente tesserato per la società di appartenenza.

In tale situazione, si impone pertanto la condanna di tutti i soggetti deferiti, ivi compresa la società OLIMPIC 1971 a titolo di responsabilità oggettiva.

Considerata, peraltro, la natura formale della violazione e la sua occasionalità, è opinione di Questo Tribunale che possano essere irrogate sanzioni in misura inferiore rispetto alla richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria

DICHIARA

- la società OLIMPIC1971 responsabile della violazione ascrittale sia a titolo di responsabilità diretta sia a titolo di responsabilità oggettiva e la condanna, per l'effetto, alla sanzione dell'ammenda pari ad € 150,00;
- il Signor Martin SHAHAJ responsabile della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 40 *quater* delle N.O.I.F. e lo condanna, per l'effetto, alla sanzione della squalifica per una gara;
- il Signor Daniele CAMINO, responsabile della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 40 *quater* delle N.O.I.F., e lo condanna, per l'effetto, alla sanzione dell'inibizione per mesi due;
- il Signor Diego FAZIO, responsabile della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, comma 1, e 40 *quater* delle N.O.I.F., e lo condanna, per l'effetto, alla sanzione dell'inibizione per mesi uno.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 03/05/2021

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi